



COMUNE DI NUVOLENTO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
ALBO E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNALI**

Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale
n° 7 in data 30.04.2013

Il Sindaco
Angelo Pasini

Il Segretario Comunale
Dr. Sacchi Maurizio

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1

Albo delle Associazioni - ambito di attività.

L'Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini il Comune privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato presenti sul proprio territorio.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni operanti nei seguenti settori, considerati strategici per l'Ente:

- tutela dell'ambiente, del territorio e della salute;
- solidarietà ed assistenza;
- cultura ed arte;
- scuola e ricerca;
- sport;
- spettacolo, folclore e tradizioni locali.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'iscrizione.

L'ammissione può essere disposta dall'Amministrazione a favore di associazioni, comitati ed altre forme associative, tra cui oratori (per il seguito semplicemente associazioni) che presentano i seguenti requisiti:

- sede legale nel territorio di Nuvolento;
- prevalente esercizio della propria attività in favore della popolazione del Comune di Nuvolento;
- assenza di finalità di lucro;
- organizzazione improntata a principi di democraticità ed elettività delle cariche associative, nonché di gratuità delle stesse;
- carattere apolitico ed apartitico.

Art. 3

Iscrizione all'Albo.

Le associazioni in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo precedente potranno presentare istanza per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni.

L'istanza, redatta in carta semplice e corredata dei documenti di cui al successivo art. 7, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il solo anno 2013 l'istanza dovrà essere presentata entro il 31 ottobre.

La Giunta Comunale, previa istruttoria da parte dell'ufficio segreteria e ricorrendone i presupposti, approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni.

L'iscrizione all'Albo conserva la sua efficacia sino alla cancellazione per una delle cause di cui al successivo art. 6.

Art. 4

Aggiornamento periodico Albo.

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 marzo.

Le associazioni già iscritte saranno tenute con sollecitudine e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a comunicare all'Ente le eventuali modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute inerenti la loro compagine sociale e/o rappresentanti.

L'Albo è consultabile presso l'Ufficio Segreteria nonché all'interno di apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Nuvoletto.

Art. 5

Albo delle Associazioni - utilità.

La formazione dell'Albo permette all'Ente di avere il quadro sempre aggiornato delle associazioni operanti nel suo territorio in settori ritenuti strategici, quali quelli indicati all'articolo 1.

L'iscrizione all'Albo costituisce, inoltre, titolo preferenziale:

- per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
- per il riconoscimento del patrocinio dell'Ente alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni iscritte;
- per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- per l'inserimento, in appositi spazi del sito istituzionale del Comune, di notizie riguardanti ciascuna associazione;
- per stipulare con l'ente convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
- per concorrere con il Comune alla programmazione delle iniziative ed eventi annuali.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.

Art. 6

Sospensione e cancellazione.

L'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalla Giunta Comunale qualora, in capo ad un'Associazione iscritta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. aver compiuto operazioni incompatibili con le attività di cui all'art. 1;
- b. aver commesso infrazioni di particolare rilevanza nell'utilizzo di beni mobili ed immobili comunali.

Sono cancellate dall'Albo, con atto deliberativo della Giunta Comunale, le associazioni per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. grave negligenza nell'utilizzo dei contributi concessi o nella rendicontazione del loro utilizzo;
- b. grave negligenza nell'utilizzo di beni immobili o mobili comunali utilizzati;
- c. reiterazione dei comportamenti di cui al comma 1 sub. a) del presente articolo;
- d. perdita di uno dei requisiti previsti all'art. 2;
- e. cessazione dell'attività;
- f. richiesta di cancellazione dall'Albo.

Art. 7

Documenti da presentare per l'iscrizione.

Per iscriversi all'Albo, le associazioni interessate inoltrano la relativa istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web o presso la segreteria del Comune di Nuvoletto, corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti;
- elenco nominativo e recapito di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- codice fiscale dell'associazione;
- fotocopia non autenticata di documento di identità del Presidente/legale rappresentante;
- indicazione dati anagrafici completi del rappresentante dell'associazione in seno alla Consulta delle Associazioni.
- dichiarazione che l'associazione esercita la propria attività e organizza eventi e manifestazioni senza scopo di lucro

L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'improcedibilità del procedimento di iscrizione.

Art. 8

Istruttoria ed iscrizione.

L'istruttoria relativa al procedimento di iscrizione all'Albo viene effettuata dall'ufficio segreteria che, qualora ritenga esistenti i presupposti per l'iscrizione, propone alla giunta comunale l'accoglimento dell'istanza presentata.

Il relativo procedimento deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente dell'istanza.

In caso di accoglimento, la Giunta Comunale approva, con proprio atto deliberativo, l'ammissione dell'associazione richiedente e ne dispone l'iscrizione all'Albo e nella Consulta delle Associazioni prendendo nel contempo atto del rappresentante in seno a quest'ultima indicato nella richiesta.

In caso di non accoglimento viene data comunicazione all'associazione riportante le motivazioni a supporto della decisione assunta.

TITOLO II

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9

Finalità.

Il Comune di Nuvolento intende promuovere la costituzione di una Consulta delle associazioni al fine di promuovere un luogo di confronto e di collaborazione tra le stesse, per razionalizzare le modalità d'intervento dell'Amministrazione nell'ambito del tessuto sociale e per garantire la massima valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Il presente Titolo disciplina la costituzione, le finalità e i compiti, nonché il funzionamento, degli organi della Consulta delle associazioni.

Art. 10

Costituzione e durata.

E' costituita la Consulta delle Associazioni.

Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni e comitati operanti sul territorio comunale iscritti all'Albo delle Associazioni.

Ad essa non possono aderire partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali e coloro che difendono interessi economici e/o di categoria.

L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di coordinatrice dei lavori e pone a disposizione della stessa locali e mezzi necessari al suo funzionamento.

Art. 11

Compiti.

La Consulta delle associazioni:

- promuove iniziative per favorire l'organizzazione e lo sviluppo delle associazioni e dell'associazionismo in generale;
- incentiva il coordinamento tra le varie associazioni;
- propone all'Amministrazione Comunale la programmazione annuale delle manifestazioni che verranno organizzate sul territorio comunale nel corso di ciascun esercizio;
- può elaborare proposte in merito alla definizione dei criteri di ripartizione dei contributi comunali a favore dell'associazionismo locale;

- favorisce le attività di cui al precedente articolo 1.

Art. 12

Organi.

Sono Organi della Consulta:

- l'Assemblea delle Associazioni;
- il Coordinatore dell'Assemblea.

Art. 13

Assemblea delle associazioni.

L'assemblea è l'organo decisionale della Consulta.

L'assemblea è composta da un rappresentante nominato da ogni associazione iscritta nell'apposito Albo Comunale; ciascun membro può rappresentare una sola associazione.

Ogni Associazione è libera di sostituire il proprio rappresentante in seno alla Consulta, senza necessità di fornire spiegazione alcuna, semplicemente inviando apposita comunicazione scritta all'Amministrazione che provvederà a prenderne atto.

L'Assemblea si riunisce, di norma, almeno 1 volta all'anno, entro il mese di marzo, su convocazione del Coordinatore con modalità informali (comunicazione telefonica o e-mail), per la predisposizione del calendario delle manifestazioni previste.

La convocazione dell'Assemblea può, altresì, essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; in questo caso deve essere convocata, con le medesime modalità previste al comma precedente, dal Coordinatore nei dieci giorni successivi.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

I verbali delle sedute dell'Assemblea saranno redatti, in forma sommaria, da un membro della stessa nominato al suo interno. Tale membro, che potrà essere diverso in ogni seduta, assumerà le funzioni di segretario della Consulta e sottoscriverà, con il Coordinatore, il relativo verbale.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 14

Coordinatore dell'Assemblea.

I lavori dell'Assemblea sono presieduti dal Coordinatore nella persona del Sindaco pro tempore, od Assessore o Consigliere delegato, senza diritto di voto.

Art. 15

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.